



CONDIZIONI GENERALI LOCAZIONE

1) PARTI DEL CONTRATTO

Le PARTI sono costituite come descritte nel dettaglio del corpo contrattuale, ovvero:

- dal locatore, denominato come FORNITORE ai sensi del contratto;
- dal locatario, denominato come CLIENTE ai sensi del contratto;
- dal COMANDANTE come definito nel Codice della nautica da diporto e Codice della navigazione.

2) CESSIONE DEL CONTRATTO

al CLIENTE non è consentito cedere a sua volta in uso a terzi la predetta unità da diporto, né i diritti derivanti dal presente contratto, senza il preventivo consenso del FORNITORE. In caso di cessione a terzi per forza maggiore, il CLIENTE subentrante risponde in solido con il cedente per gli eventuali debiti contratti.

3) VICENDE DEL CONTRATTO

Il CLIENTE può recedere dal contratto, con le modalità specificate all'art. 4 del contratto.

In caso di interruzione della conduzione dell'unità da diporto per richiesta o a causa del CLIENTE, egli non avrà diritto ad alcun rimborso; il non uso della barca durante il periodo previsto, non dà diritto al CLIENTE a rimborso alcuno.

Il FORNITORE che, per avaria o qualsiasi altro motivo indipendente dalla sua volontà, non possa consegnare l'unità da diporto contrattata, avrà comunque la possibilità di consegnarne altra di analoghe caratteristiche entro tre giorni, con l'obbligo di rimborsare al CLIENTE la sola quota giornaliera eventualmente non goduta. Qualora il ritardo si protragga oltre il periodo suddetto, sarà facoltà del CLIENTE chiedere la risoluzione del contratto ed il relativo rimborso della tariffa eventualmente corrisposta, più gli interessi al tasso di legge, ma senza diritto ad alcun'altra forma di risarcimento.

4) OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il FORNITORE consegna l'unità da diporto con le relative pertinenze, in stato di navigabilità, completa degli accessori, equipaggiamenti e dotazioni di sicurezza e dei documenti per la navigazione, nonché con tutto ciò che è necessario per rendere la suddetta unità da diporto navigabile e per consentirle di servire all'uso convenuto.

Il CLIENTE al momento della consegna, una volta esaminata l'unità da diporto e aver accertato che la stessa è provvista di tutte le pertinenze necessarie per renderla navigabile e per consentirle di servire all'uso convenuto, sottoscriverà una lista denominata "Check-list



– Rental Agreement”, contenente l’inventario delle suddette pertinenze. Con la sottoscrizione dell’inventario “Check-list – Rental Agreement”, il CLIENTE conferma espressamente di aver ricevuto l'imbarcazione in buono stato di manutenzione, in stato di navigabilità e idonea all'uso pattuito: ne segue che egli non potrà muovere più alcuna contestazione e il FORNITORE sarà liberato da ogni responsabilità e obbligo in proposito.

Il FORNITORE consegnerà la barca nel luogo, nella data e nell'ora previsti dal contratto. Il tempo necessario al chiarimento delle modalità d'uso ed eventuale formazione ad hoc ove prevista, rientra nel periodo del contratto.

L'obbligo di consegna dell'unità da diporto diventerà attuale ed esigibile per il FORNITORE soltanto dopo che il CLIENTE avrà corrisposto l'intero corrispettivo della locazione, avrà versato la cauzione e avrà sottoscritto la “Check-list – Rental Agreement”.

5) OBBLIGHI DEL CLIENTE e del COMANDANTE:

il CLIENTE e il COMANDANTE, per i rispettivi ruoli, sono responsabili dell'unità da diporto concessa in locazione per tutti gli effetti di legge, durante l'intero periodo indicato nel presente contratto, ovvero dal check-in al check-out. Il COMANDANTE, nominato dal CLIENTE, è tenuto ad usare con particolare prudenza, perizia e diligenza marinaresca, l'unità da diporto in locazione, in conformità all'impiego convenuto e secondo le caratteristiche tecniche risultanti dai documenti di bordo, nonché ad adempiere a tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto in solido con il CLIENTE durante il periodo di conduzione. Il COMANDANTE che decida di navigare al di fuori dell'area consigliata, dovrà munirsi di dettagliate carte nautiche e quant'altro necessario, in funzione delle zone nelle quali abbia intenzione di recarsi, dandone comunicazione al FORNITORE. Il CLIENTE si impegna a restituire l'unità da diporto nella data, nel luogo e nell'ora stabilita dal contratto, nello stato di fatto in cui ne aveva preso possesso, con le stesse caratteristiche ed idonea al medesimo uso, unitamente agli accessori, equipaggiamenti, dotazioni e documenti ricevuti dal FORNITORE al momento della consegna. Il CLIENTE e COMANDANTE si impegnano espressamente a:

- a) tenere a bordo la propria copia contrattuale, da esibire ad eventuali controlli da parte degli enti preposti;
- b) adibire la barca esclusivamente per sé, per l'equipaggio e per i suoi ospiti. e prende atto che è vietato il trasporto merci e passeggeri e qualsiasi altro genere di commercio o di attività economica;
- c) mantenere in perfetto stato tutta la documentazione di bordo consegnata;
- d) rispettare il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio, nonché il numero massimo delle persone trasportabili;
- e) annotare sul giornale di bordo le notizie della navigazione, il nome del COMANDANTE, i membri designati per l'equipaggio e loro ruoli e il numero totale di persone presenti a bordo, comunicando tempestivamente al FORNITORE le notizie salienti.



- f) usare la barca esclusivamente nell'ambito di competenza dell'unità da diporto in locazione, del documento di abilitazione del COMANDANTE ed eventuali persone designate alla condotta in subordine al COMANDANTE;
- g) non partecipare a regate o manifestazioni nautiche di altro genere, se non espressamente dichiarato del documento contrattuale;
- h) non chiedere di essere rimorchiati o rimorchiare altre unità se non in caso di assoluta emergenza e solo per la salvaguardia della vita umana;
- i) rispettare i divieti delle autorità preposte per avvisi di cattivo tempo o pericolosità per la navigazione; in ogni caso non navigare con mare dal grado 5 e superiori e con vento da forza 7 e superiore, nonché tutte le volte in cui i bollettini meteorologici o comunicazioni della Protezione Civile comunichino o prevedano a breve situazioni pericolose per la navigazione.

Il FORNITORE, per particolari condizioni di vento/onda, al fine di evitare importanti sollecitazioni per le vele, struttura della barca e del motore, si riserva il diritto di indicare al COMANDANTE l'obbligo di restrizione dell'area di navigazione, nonché la riduzione o sostituzione delle vele, o il rientro in porto, o il divieto di navigazione.

La violazione di tale obbligo comporterà l'assunzione diretta del COMANDANTE di responsabilità per ogni eventuale danno a persone terze e trasportate, all'unità da diporto e alle unità in navigazione o ormeggiate, e alle cose;

- j) ancorare l'unità da diporto in zone non soggette a divieto e solo se sussistano le corrette condizioni di sicurezza, impegnandosi ad esercitare un continuo controllo;
- k) condurre l'unità da diporto con adeguate vele in funzione della forza del vento, evitando pericolose sollecitazioni e/o rotture dell'armo e nel rispetto delle buone norme marinaresche;
- l) non tenere alcun animale a bordo, se non espressamente dichiarato del documento contrattuale;
- m) non usare per la pulizia esterna ed interna della barca, per il lavaggio delle stoviglie e per l'igiene personale alcun materiale che possa danneggiare l'unità locata e che possa creare danno ambientale;
- n) non causare alcun tipo di inquinamento ambientale;
- o) spegnere il motore con una inclinazione della barca superiore ai 20°, se non per immediata necessità ed emergenza;
- p) contattare almeno una volta alla settimana il FORNITORE, per segnalare lo stato della navigazione, e contattare il FORNITORE tempestivamente per ogni comunicazione importante o con carattere d'urgenza;
- q) con il presente contratto il COMANDANTE si impegna ad usare l'unità da diporto locata per esclusivo uso da diporto. Sono a carico del CLIENTE tutte le spese relative all'uso e ai consumi della barca ed in particolare il bunkeraggio, i consumi elettrici, le spese di diritti portuali, doganali, di appoggio e/o ormeggio anche in porti privati, nonché le eventuali spese radiotelefoniche. Sono a carico del CLIENTE tutte le spese di cambusa e per il mantenimento di tutte le persone presenti a bordo. Il CLIENTE si impegna a curare la barca, a tenere in ordine gli accessori e l'interno della stessa e a riconsegnarla pulita ed in ottime condizioni. Il CLIENTE si impegna, inoltre, ad effettuare gli usuali lavori di manutenzione ordinaria durante il periodo di locazione e



sarà conseguentemente tenuto a rimborsare qualsiasi danno derivante dall'inosservanza del predetto obbligo. Il CLIENTE potrà assumere solo in proprio, senza pertanto spendere il nome del FORNITORE, le eventuali obbligazioni, inerenti l'unità da diporto, che abbia a contrarre con i terzi, con la conseguenza che quelle obbligazioni dovranno essere esclusivamente adempiute dal CLIENTE. Il CLIENTE è tenuto a rimborsare al FORNITORE tutte le somme che questo abbia a pagare a terzi per fatti illeciti compiuti dal predetto CLIENTE, senza che quest'ultimo abbia a sollevare alcuna eccezione di sorta.

6) DANNI, AVARIE, INCIDENTI, RIPARAZIONI

In caso di danno, avaria o incidente durante il periodo di locazione, il COMANDANTE deve avvisare immediatamente il FORNITORE; egli potrà proseguire la navigazione solo se ciò non comporterà aggravamento del danno, né pericoli per le persone e per l'unità locata.

Il CLIENTE/COMANDANTE non potrà compiere alcuna riparazione, se non previa autorizzazione del FORNITORE.

Le spese necessarie per le riparazioni sono a carico del CLIENTE e gli verranno rimborsate solo se la causa delle stesse non sia ad egli imputabile, secondo quanto previsto nel presente contratto.

A tutela dei propri diritti il FORNITORE potrà trattenere la cauzione, sino al completo accertamento della predetta responsabilità, senza perciò essere tenuto a corrispondere alcunché a titolo di interessi, danni o quant'altro.

Qualora la barca, senza responsabilità del COMANDANTE, subisca avaria esclusivamente a motore, trasmissione, invertitore, manovre fisse e correnti, vele, batterie, alternatore, che ne pregiudichi la piena utilizzazione per più di 24 ore, il FORNITORE sarà solo tenuto a consentire al CLIENTE di recuperare le ore non godute, restando con ciò esclusa qualunque altra forma di risarcimento e/o rimborso. Tale recupero avverrà, a discrezione del FORNITORE, alla fine del periodo di conduzione, o attraverso la costituzione di una nota di credito per locazioni successive. È espressamente escluso il rimborso pecuniario. Si precisa che tale garanzia è dovuta per la sola ipotesi in cui l'avaria si verifichi nell'area di navigazione consigliata, ovvero riferita alle carte nautiche fornite in dotazioni ed elencate nella "Check-list – Rental Agreement" e conseguentemente che tale garanzia è esclusa ogni qualvolta l'avaria si verifichi in un'area di navigazione diversa.

Il CLIENTE non ha diritto ad alcun risarcimento e/o rimborso, ovvero al recupero delle ore di locazione non godute, per le avarie a: ecoscandaglio, log, radar, apparato radioelettrico di bordo, chart-plotter, autopilota, timone a vento, bow-truster, stern-tuster, webasto, scaldabagno, impianto di condizionamento, frigorifero, freezer, fornello, forno, microonde, dissalatore, autoclave, tender, fuoribordo, argano dell'ancora sia elettrico che manuale, stereo, e qualsiasi altra attrezzatura o dotazione non compresa nel presente elenco, ad esclusione di quanto previsto nel comma precedente.



Nessun intervento di riparazione e assistenza potrà essere preteso dal CLIENTE al di fuori della fascia oraria che va dalle 08:00 alle 20:00. Rimane inteso che le spese per gli interventi di riparazione e assistenza non addebitabili a responsabilità del FORNITORE, secondo quanto previsto nel presente contratto, dovranno essere pagate dal CLIENTE alle normali tariffe orarie vigenti sul mercato, più i materiali.

Le eventuali richieste di rimborso per le sole ipotesi di riparazione condotte dal CLIENTE e preventivamente autorizzate dal FORNITORE, dovranno essere effettuate dal CLIENTE direttamente al FORNITORE al momento della restituzione dell'unità locata e comunque entro lo stesso giorno. L'inutile decorrenza di questo termine o l'eventuale denuncia a persona diversa dal FORNITORE comporterà per il CLIENTE la decadenza dall'azione di rimborso.

7) ASSICURAZIONE

L'unità da diporto viene consegnata obbligatoriamente assicurata con una polizza di responsabilità civile verso terzi, obbligatoria ai sensi delle leggi in vigore, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua dell'imbarcazione; tale assicurazione non copre: la perdita o il danneggiamento delle cose del CLIENTE, COMANDANTE e dei trasportati, nonché quanto previsto dal secondo comma del seguente articolo 8.

Se contrattualmente prevista, l'unità da diporto può essere dotata di una polizza kasko, per un'area di navigazione ben definita e fino alla perdita totale; detta polizza avrà una franchigia, che dovrà essere coperta dalla cauzione del CLIENTE.

Sono in ogni caso a carico del CLIENTE i danni di qualsiasi tipo non indennizzabili dall'assicuratore per fatto o colpa del CLIENTE e/o del COMANDANTE, nonché la franchigia qualora in vigore.

8) RESTITUZIONE, OSSERVANZA DEI TERMINI

Il CLIENTE/COMANDANTE, se la fine della locazione è prevista al mattino, si impegna a fare rientro nel porto di riconsegna entro le ore 17:30 del giorno precedente a quello previsto per la riconsegna, e a restituire puntualmente la barca nella data, ora e porto prefissato, avendo già provveduto ad estinguere ogni e qualsiasi obbligazione, inerente l'unità locata e contratta durante il periodo di conduzione.

Il CLIENTE risponde della mancata riconsegna al FORNITORE, anche nelle ipotesi di caso fortuito, di forza maggiore e di avaria. L'itinerario della crociera deve pertanto essere programmato in modo tale da consentire la restituzione della barca nel tempo stabilito, anticipando eventualmente il rientro in caso di avverse previsioni meteorologiche. Per l'inadempimento di tale obbligazione il CLIENTE sarà tenuto a corrispondere al FORNITORE quanto previsto dalle clausole contrattuali di check-out, eventualmente maggiorate per:



- il risarcimento di tutti i danni economici causati dal ritardo per costi di vitto e alloggio a terra del locatario successivo e del suo equipaggio;
- la consegna dell'unità locata in un porto diverso da quello contrattualmente previsto per la riconsegna; in questa ipotesi sono a carico del CLIENTE tutte le spese conseguenti al trasferimento della barca al porto di consegna.

9) CAUZIONE

Il mancato versamento della cauzione determina la risoluzione di diritto del presente contratto e il FORNITORE ha diritto di ritenere a titolo di penale le somme a lui corrisposte dal CLIENTE per la locazione.

La cauzione verrà restituita dopo aver constatato l'inesistenza di danni, di violazioni contrattuali e di obbligazioni contratte in navigazione.

10) COMANDANTE

Il COMANDANTE della barca, usualmente chiamato "skipper", viene nominato dal CLIENTE ed è responsabile dell'unità da diporto concessa in locazione, del suo equipaggio e degli ospiti di bordo per tutto ciò che riguarda la navigazione, la sua conduzione, le manovre di ormeggio, e quant'altro relativo ai doveri attribuibili a un comandante esperto.

Il contratto deve essere sottoscritto dal COMANDANTE congiuntamente al CLIENTE, salvo il caso in cui coincidano.

Il FORNITORE ha il diritto di chiedere al COMANDANTE il titolo abilitativo e, se tale titolo risulta essere insufficiente o inesistente, o se le sue conoscenze e capacità non sono, a giudizio insindacabile del FORNITORE, ritenute sufficienti per il tipo di barca e per la sicurezza delle persone a bordo, il FORNITORE, qualora il CLIENTE non reperisca altro COMANDANTE idoneo, potrà rifiutare la consegna dell'unità da diporto, trattenendo il 100% della tariffa pattuita ed il contratto dovrà intendersi risolto di diritto.

Nel caso di COMANDANTE ed eventuale equipaggio consigliato dal FORNITORE su richiesta del CLIENTE, si dichiara espressamente che questi fornisce solo il contatto tra il CLIENTE il COMANDANTE ed equipaggio, e pertanto il FORNITORE è integralmente estraneo al rapporto di prestazione d'opera che intercorre tra CLIENTE, COMANDANTE ed equipaggio.

Secondo gli usi e costumi, il vitto del COMANDANTE ed equipaggio designato sono a carico del CLIENTE.

Nel caso in cui il CLIENTE non coincida con la figura del COMANDANTE, il CLIENTE risponderà direttamente nei confronti del FORNITORE per gli eventuali danni o avarie relative alle specifiche mansioni del COMANDANTE e della sua linea di comando, in funzione delle leggi e regolamenti vigenti attribuiti alle responsabilità degli specifici ruoli.



11) VIOLAZIONE DEL CONTRATTO

Il CLIENTE e/o il COMANDANTE (per ciò che gli concerne) sono direttamente responsabili per ogni violazione del presente contratto. I medesimi si impegnano, solidalmente tra loro, a manlevare il FORNITORE da qualsiasi richiesta che sia avanzata da chiunque nei suoi confronti, per qualsiasi fatto avvenuto durante l'utilizzo dell'unità da diporto nel periodo di locazione o in conseguenza dello stesso. In caso di sequestro o fermo della barca per causa imputabile al CLIENTE e/o COMANDANTE, il CLIENTE dovrà versare al FORNITORE un'indennità contrattuale obbligatoria corrispondente alle tariffe di locazione in vigore, per il periodo del sequestro e/o del fermo.

12) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il rapporto tra le PARTI qui presenti ha ad oggetto la sola locazione dell'unità da diporto ed è pertanto regolato, per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, dalla disciplina normativa prevista per la locazione di beni mobili dal Codice Civile e dal Codice della Navigazione.

13) ESCLUSIVITÀ E VALIDITÀ DEL PRESENTE CONTRATTO

Il presente contratto è l'unico valido per poter condurre un'unità da diporto del FORNITORE; qualsiasi altro contratto sottoscritto dal CLIENTE per il comando e condotta dell'unità, predisposto da mediatori o agenzie ivi espressamente citate, è nullo e comunque inopponibile al FORNITORE.

L'eventuale nullità di singole disposizioni del presente contratto non comporta la sua nullità totale.

Eventuali accordi in deroga alla presente convenzione richiedono, a pena di nullità, la forma scritta.

Il FORNITORE dà le informazioni secondo scienza e conoscenza, ma senza garanzia.

14) RISERVATEZZA

Durante il periodo di durata del contratto, ciascuna delle PARTI si impegna a non divulgare a terzi informazioni relative al CONTRATTO stesso, se non con espresso consenso dell'altra, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del presente contratto.

15) REGISTRAZIONE



Le PARTI si danno reciprocamente atto che i corrispettivi previsti nel presente contratto sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi dell'art. 5, secondo comma del D.P.R. 131/86, e successive modifiche ed integrazioni, il presente contratto sarà registrato a tassa fissa e in caso d'uso.

16) CONTROVERSIE E DEROGA ESCLUSIVA AL FORO COMPETENTE

Per ogni e qualsiasi controversia relativa al presente contratto, sarà foro esclusivo il Tribunale di Trento.

17) RICHIAMI

Le PARTI si danno reciproco atto che le presenti condizioni generali di contratto devono intendersi ad integrazione del CONTRATTO DI LOCAZIONE UNITA' DA DIPORTO BATTENTE BANDIERA ITALIANA.

18) FORMAZIONE DEL CONTRATTO

Le presenti PARTI dichiarano di avere attentamente esaminato le presenti condizioni generali di contratto e che ogni clausola è stata specificamente concordata.

Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto si applicheranno le norme di legge, in particolare al Codice civile in tema di locazione di cose, Codice della nautica da diporto e Codice della navigazione.

Le PARTI dichiarano che quanto previsto dal presente contratto corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle trattative preliminarmente intercorse, essendo il presente contratto il risultato di una negoziazione tra le PARTI con riferimento ad ogni sua singola clausola.

Tutta la corrispondenza precedente la conclusione del presente contratto ed in contrasto con lo stesso, si intende superata.

19) TRADUZIONI

La versione italiana di questo contratto prevarrà su tutte le altre eventuali versioni in lingua non italiana.

20) CLAUSOLA DI PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI

Obblighi di riservatezza: Il FORNITORE si impegna a trattare tutte le informazioni ricevute dal CLIENTE e dal COMANDANTE per l'espletamento dei servizi come attività riservate. Queste informazioni includono il contenuto e il risultato del servizio prestato, che devono



essere trattati secondo gli standard generali di riservatezza e conservazione dei segreti aziendali.

Dati personali: Il FORNITORE è obbligato a trattare i dati personali di cui viene a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni di servizio a favore del CLIENTE e del COMANDANTE, nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge, in applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione del trattamento dei dati personali n.2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, di ogni successiva integrazione e delle prescrizioni amministrative e degli standard imposti dall'Autorità Garante.

Responsabile del trattamento: Con la sottoscrizione del presente contratto, il FORNITORE accetta la nomina al ruolo di "Responsabile del trattamento" come previsto dall'articolo 28 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). In qualità di Responsabile del trattamento, il FORNITORE dovrà gestire le operazioni di trattamento secondo le istruzioni impartite dal CLIENTE, che sarà denominato "Titolare" ai sensi del GDPR.

Conservazione dei dati: Il FORNITORE si impegna a conservare i dati relativi alle prestazioni di servizio svolte a favore del CLIENTE e COMANDANTE per almeno dieci anni, secondo i protocolli di sicurezza utilizzati per la conservazione dei propri dati. Per lo stesso periodo, il CLIENTE avrà accesso a tali dati per la consultazione o estrazione, mediante opportuna richiesta.

Cancellazione dei dati: Una volta completate le attività di estrazione e restituzione dei dati del CLIENTE e/o COMANDANTE, gli stessi dovranno essere cancellati dal sistema e dagli archivi del FORNITORE. Le PARTI si presteranno reciproca collaborazione affinché venga assicurata la continuità delle funzionalità prestate dal sistema per il tempo strettamente necessario alla migrazione dei dati del CLIENTE e/o COMANDANTE verso strumenti gestionali diversi.

Consenso al trattamento dei dati per finalità di locazione e servizi correlati: Il CLIENTE e il COMANDANTE autorizzano il FORNITORE al trattamento dei propri dati personali per le finalità strettamente connesse alla locazione dell'unità da diporto e servizi ad essa correlati. Tale consenso è necessario per la corretta esecuzione del contratto di locazione.

Firma per il consenso al trattamento dei dati per locazione e servizi correlati:

Luogo: _____ Data: ____ / ____ / _____

CLIENTE: _____

COMANDANTE: _____



Consenso al trattamento dei dati per finalità di marketing: Il CLIENTE e il COMANDANTE autorizzano il FORNITORE all'invio di materiale pubblicitario e promozionale relativo ai servizi offerti dal FORNITORE stesso, tramite posta ordinaria, mailing list e canali social. Il CLIENTE e/o il COMANDANTE potranno revocare tale consenso in qualsiasi momento, comunicandolo per iscritto al FORNITORE.

Firma per il consenso al trattamento dei dati per finalità di marketing:

Luogo: _____ Data: ____ / ____ / _____

CLIENTE: _____

COMANDANTE: _____

21) CLAUSOLA DI TRACCIAMENTO DELLA POSIZIONE E TELEMETRIA

Autorizzazione al tracciamento: Il CLIENTE e il COMANDANTE autorizzano il FORNITORE a tracciare la posizione dell'unità locata durante tutto il periodo di validità del contratto. Tale tracciamento potrà avvenire mediante la raccolta delle coordinate GPS dell'unità nautica, dei parametri di cinematica navale e di telemetria del motore e apparati ausiliari di bordo.

Finalità del tracciamento: Le informazioni raccolte saranno utilizzate esclusivamente per finalità di carattere gestionale e di sicurezza della navigazione. In particolare, il tracciamento permetterà al FORNITORE di monitorare la posizione dell'unità e suoi parametri tecnici, per garantire un supporto preventivo e reattivo in caso di necessità.

Conservazione dei dati: I dati raccolti saranno conservati dal FORNITORE per il periodo strettamente necessario a garantire la sicurezza della navigazione e la gestione del contratto di locazione. Al termine del contratto, i dati saranno conservati per le strette tempistiche di legge e poi cancellati dai sistemi del FORNITORE.

Riservatezza dei dati: Il FORNITORE si impegna a trattare i dati raccolti nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003. I dati non saranno condivisi con terze parti senza il consenso esplicito del CLIENTE e/o del COMANDANTE, salvo nei casi previsti dalla legge.

Consenso al tracciamento: Il CLIENTE e il COMANDANTE, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiarano di aver compreso e accettato le finalità del tracciamento e autorizzano il FORNITORE a raccogliere e trattare i dati di posizione e telemetria dell'unità locata.

Firma per il consenso al tracciamento della posizione e telemetria:

Luogo: _____ Data: ____ / ____ / _____



CLIENTE: _____

COMANDANTE: _____

22) COPIE CONTRATTUALI

Il contratto viene redatto in originale in duplice copia, una per il FORNITORE e una per il CLIENTE; una copia aggiuntiva sarà prevista per il COMANDANTE se il CLIENTE non coincide con il COMANDANTE.

Il CLIENTE, il COMANDANTE e il FORNITORE dichiarano che quanto previsto dal presente contratto corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle trattative preliminarmente intercorse, essendo il presente contratto il risultato di una negoziazione tra le PARTI con riferimento ad ogni sua singola clausola. Tutta la corrispondenza precedente la conclusione del presente contratto ed in contrasto con lo stesso, si intende superata.

Luogo: _____ Data: ____ / ____ / _____

CLIENTE: _____

COMANDANTE: _____

Timbro e firma del FORNITORE:

Ai sensi degli artt.1341 e 1342 C.C., IV libro, II titolo, II capo, I sezione, il sottoscritto dichiara espressamente di aver preso visione e di approvare le clausole di cui ai punti 2) Cessione del contratto, 3) Vicende del contratto, 4) Obblighi dell'armatore, 5) Obblighi del locatario, 6) Danni, avarie, incidenti, riparazioni, 7) Assicurazione, 8) Restituzione, osservanza dei termini, 9) Cauzione, 10) Skipper, 14) Riservatezza, 15) Registrazione, 16) Controversie e deroga esclusiva al foro competente, 17) Richiami, 19) Traduzioni, contenute nelle CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO.

Luogo: _____ Data: ____ / ____ / _____



CLIENTE: _____

COMANDANTE: _____

Timbro e firma del FORNITORE:
